

ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS PER ONLUS-ODV-APS: LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 39/2024

A cura di Luca Degani e Marco Petrillo – Commissione giuridica e Commissione fiscale di Uneba nazionale

La [legge 23 maggio 2024, n° 67](#), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2024, converte in legge, e modifica, il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 che contiene norme in materia di **Superbonus**.

([qui la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del decreto legge 39](#))

Ecco una sintesi delle **disposizioni più rilevanti relative al Terzo Settore e più specificatamente alle onlus-odv-aps**, e quindi a moltissimi degli enti associati Uneba.

La facoltà per questi soggetti di fruire della cessione del credito e del conseguente sconto in fattura resta **confermata** per i soggetti che avevano presentato una CILA, o un'istanza per l'ottenimento di un diverso titolo abilitativo, **entro il 29/3/2024** (art. 1 del D.L. 39/2024).

RIPARTIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Ai sensi del [comma 5 del nuovo art. 4-bis del D.L. 39/2024](#), con decorrenza dal 2024 e relativamente alle operazioni di cessione del credito e conseguente sconto in fattura (incluse dunque quelle per gli interventi delle onlus-odv-aps realizzati sulla base delle previsioni di cui al DL 39/2024), resta ferma la facoltà per i soggetti cessionari di **ripartire i crediti di imposta, per anni 4 (superbonus) e 5 (eliminazione barriere architettoniche)**.

Ai sensi della previsione del [comma 6 del medesimo art. 4bis](#), tale trattamento di miglior favore non si applica alle banche e agli altri intermediari finanziari che hanno acquistato il credito per un importo inferiore al 75% del valore delle detrazioni. Per loro il termine di ripartizione del credito d'imposta diventa di **anni 6**.

www.uneba.it

Ai sensi del [comma 4 del già citato art. 4-bis](#), in tutti i casi in cui vi sia una **fruizione diretta delle detrazioni fiscali** accordate dalla disciplina di legge, a partire dal periodo di imposta per il corrente anno, la detrazione dovrà essere ripartita in **anni 10**, anziché i precedenti 5 anni.

100 MILIONI PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE

La legge 67, [all'articolo 1-ter](#), ha istituito un fondo di **€ 100 milioni** per l'anno 2025 finalizzato a riconoscere per le onlus-odv-aps un contributo per **le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e strutturale**.

I soggetti ammessi alla fruizione di tale contributo sono gli enti **costituiti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione (29.5.24).

Il contributo si può ottenere solo per lavori realizzati su immobili iscritti nel proprio stato patrimoniale e utilizzati per lo svolgimento di **attività rientrate nelle finalità statutarie**.

Un **decreto del Ministero dell'Ambiente**, entro 60 giorni dal 29 maggio, stabilirà:

- il limite massimo del contributo per ciascun richiedente
- il contenuto del modello per formulare l'istanza
- le modalità applicative della disposizione

Si ritiene, salvo diversa indicazione di questo decreto ministeriale attuativo, che il contributo in questione **non sia cumulabile** con i benefici connessi alla normativa in tema di superbonus 110%. Deve, invece, riguardare interventi diversi, seppur potenzialmente collegati ad un unico cantiere.